

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: BE.2008.14, BE.2008.15

**Sentenza del 19 agosto 2009**  
**I Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente,  
Tito Ponti e Alex Staub ,  
Cancelliere Graziano Mordasini

---

Parti

**AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE**  
**CONTRIBUZIONI,**

Richiedente

**contro**

**A.,**

**B.,**

entrambi rappresentati dagli Avv. Mario Postizzi e Goran  
Mazzucchelli,

OppONENTI

---

Oggetto

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

**Fatti:**

- A.** Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un'inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. e B., quest'ultima titolare di uno studio legale e notarile a Z.
- B.** A. è sospettato di avere commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell'art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia di avere sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo "off-shore". Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito A.

L'inchiesta penale riguarda i periodi non ancora prescritti; si tratta quindi degli anni di calcolo tra il 1993 ed il 2002 (compresi).

- C.** Il 2 e 3 febbraio 2005, nonché il 9 e 10 marzo seguenti la Divisione delle inchieste speciali dell'AFC (in seguito: DIF) ha perquisito lo studio legale e notarile D. a Z. e sequestrato innumerevoli documenti cartacei ed informatici, posti poi sotto suggello in luogo sicuro.
- D.** Con sentenza dell'8 agosto 2005, confermata dal Tribunale federale in data 6 febbraio 2006 (DTF 132 IV 63), la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli presentata l'11 aprile 2005 dall'AFC, stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte medesima, una procedura in tre fasi. Questa procedura prevede dapprima la separazione dei documenti utili all'inchiesta da quelli che non lo sono, la distinzione in seguito di quelli coperti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli che non lo sono e, infine, per i documenti restanti e utili all'inchiesta, a protezione dei clienti, la depennazione o la codificazione, se del caso, dei loro nomi, facendo capo, se necessario, alla collaborazione di un esperto.
- E.** L'8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata dei sigilli. Constatate le divergenze insormontabili concernenti l'utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti

che il Tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d'accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio. Con sentenze del 14 settembre 2006, 28 settembre 2006 (con rettifica del 17 ottobre seguente) e 31 ottobre 2006 la I Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti erano necessari ai fini dell'inchiesta e quali dovevano essere restituiti, poiché inutili, ai proprietari.

- F.** Con decisione del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, ritenendo impossibile distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti, ha accolto la richiesta di versare agli atti tutti i documenti ancora in sospenso concernenti la contabilità dello studio legale. Mediante sentenza 1B\_47/2007 del 28 giugno 2007 il Tribunale federale, ritenuta sbrigativa e superficiale detta tesi, ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso dei coniugi A. e B. e ha annullato questa decisione. La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti. In seguito la I Corte dei reclami penali ha invitato l'AFC ad esprimersi in merito ai documenti ancora in sospenso: i legali degli oppositori dal canto loro hanno prodotto listati contenenti i nomi dei clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale.
- G.** Con sentenza del 19 novembre 2007 la scrivente autorità si è pronunciata sull'insieme della documentazione concernente gli anni contabili 2001 e seguenti, rilevando che essa consta di migliaia di atti, nella stragrande maggioranza dei quali figurano nomi di terzi. Richiamati i motivi adottati nella sua decisione del 12 novembre 2007 (consid. 3), la I Corte dei reclami penali ha ribadito che la cernita e l'anonimizzazione dei nomi rappresenterebbe un lavoro totalmente sproporzionato, per cui ne ha ordinato la restituzione agli oppositori.
- H.** L'AFC ha interposto un ricorso in materia penale al Tribunale federale avverso la suddetta decisione. Essa ha chiesto in via principale di annullare la decisione impugnata e, in sostanza, di versare agli atti del procedimento penale in forma integrale e non anonimizzata i libri base (cassa, posta, banca, debitori e creditori) per verificare la completezza e la correttezza delle registrazioni contabili, il libro mastro delle relative registrazioni, le liste delle corrispondenti registrazioni di ogni singolo conto e le pezze giustificative, con il divieto di utilizzare le informazioni riguardanti terzi in altri procedimenti, salvo autorizzazione della I Corte dei reclami penali; postulando inoltre di versare

agli atti tutte le fatture concernenti l'attività tipica e atipica dei legali in forma integrale; in via subordinata chiede di versarli in maniera anonimizzata. I coniugi A. e B. dal canto loro hanno postulato, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso e, in via subordinata, di respingerlo.

- I. Con sentenza del 27 novembre 2008 (1B\_281/2007), il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'AFC, annullando la decisione impugnata e rinviando la causa alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dall'Alta Corte saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

#### **Diritto:**

1. Nell'ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l'ammissibilità di principio di quest'ultima da parte della I Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l'oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quello di distinguere gli atti che possono essere versati nell'incarto da quelli per i quali l'opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la I Corte dei reclami penali decide.
2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all'attività tipica dell'avvocato ai sensi dell'art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L'attività tipica dell'avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, Berna 2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, *Le secret professionnel de l'avocat selon l'art. 321 CP*, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L'avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l'amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], *Kommentar zum Anwaltsgesetz*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, *Basler Kommentar*, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomentar*, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell'assumere un mandato d'incasso (DTF 120 Ib 112) o nell'amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245;

115 la 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell'avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

3. Nella sua sentenza 1B\_281/2007 del 27 novembre 2008, il Tribunale federale ha per l'essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue decisioni 1B\_47/2007 del 28 giugno 2007 e 1B\_288/2007 del 30 settembre 2008, precisando come anche nella fattispecie l'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permettesse più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, di modo che il richiamo alla tutela del segreto professionale dell'avvocato è di massima escluso. L'Alta Corte ha sottolineato che, visto il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell'avvocato e che tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, in casu l'interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che A. in nessun caso poteva invocarlo. Essa ha quindi ritenuto che un'eventuale anonimizzazione potrebbe limitarsi a determinati documenti, precisando che rientra comunque nel potere di apprezzamento della I Corte dei reclami penali esprimersi in merito (v. sentenza 1B\_288/2007 citata, consid. 3 e 4). Il Tribunale federale ha infine formulato delle osservazioni puntuali in merito ai singoli incarti.
  
4. Alla luce di quanto esposto, la I Corte dei reclami penali ha proceduto ad una nuova e dettagliata cernita degli incarti in oggetto ed ha deciso quanto segue:

S10/S11/S12: essi contengono bilanci e conti economici relativi agli anni 2001 e 2002. Agendo nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciute dall'Alta Corte, la scrivente autorità ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica della documentazione in oggetto. Ciò ha permesso di constatare come, nella stragrande maggioranza, essa sia costituita da listati molto voluminosi nei quali figurano tutte le operazioni relative alle diverse voci contabili e in cui gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell'avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto professionale tutelabile. L'interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. L'integrità della do-

cumentazione degli incarti in oggetto è pertanto versata agli atti dell'inchiesta; spetterà poi all'AFC esaminare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Si rammenta che, ad ogni modo, l'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un'espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità.

S21 (parziale): esso contiene estratti ed avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 1 per gli anni 2002 e 2003. Richiamati i motivi suesposti, il Tribunale federale ha ritenuto che questi documenti devono, di massima, essere versati agli atti, in forma non anonimizzata, ritenuto inoltre che solo sulla base degli estratti intermediari, dove sono indicate le causali delle singole transazioni, l'AFC potrà ricostruire compiutamente i flussi di denaro confluiti nella sostanza e nei redditi imponibili degli indagati. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciute dall'Alta Corte (v. sentenza 1B\_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S25: esso contiene copie di note di onorario incassate nel 2002. Il Tribunale federale ha ritenuto che, essendo l'utilità delle note di onorario palese, anche quelle riferibili all'attività tipica di avvocato, nella fattispecie di massima non più tutelata dal segreto professionale, devono essere versate agli atti, di principio in forma integrale. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciute dall'Alta Corte (v. sentenza 1B\_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S27: esso contiene estratti conto e avvisi di addebito e di accrediti concernenti il conto 2 per l'anno 2002. Il Tribunale federale ha ritenuto che per i motivi suesposti, anche questi documenti devono essere versati agli atti, di massima in forma non anonimizzata. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciute dall'Alta Corte (v. sentenza 1B\_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S29: esso contiene diversi bilanci e conti economici per l'anno 2002. Il Tribunale federale rinvia alle conclusioni esposte nei suddetti incarti. Agendo nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciute dall'Alta Corte, la scri-

vente autorità ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica della documentazione in oggetto. Ciò ha permesso di constatare come, nella maggioranza, essa sia costituita da listati piuttosto voluminosi nei quali figurano tutte le operazioni relative alle diverse voci contabili e in cui gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell'avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto professionale tutelabile. L'interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. L'integralità della documentazione dell'incarto in oggetto è pertanto versata agli atti dell'inchiesta; spetterà poi all'AFC esaminare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Si rammenta che, ad ogni modo, l'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un'espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità.

S94: esso contiene due copie di note di onorario inerenti apparentemente all'attività tipica dell'avvocato, liste di fatture da incassare al 10, al 30 settembre e all'8 ottobre 2002, nonché un documento di due pagine intitolato "finanziamenti Avv. A.". Il Tribunale federale ha ritenuto che, ribadita l'ovvia utilità delle note di onorario e delle fatture per l'inchiesta, anche questi documenti devono essere versati agli atti nella forma appena descritta. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciute dall'Alta Corte (v. sentenza 1B\_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S95: esso contiene copie di note di onorario allestite tra il 2001 e il 2004. Il Tribunale federale ha ribadito che il semplice criterio del lavoro considerevole non regge e la tutela del segreto professionale è venuta meno, per cui anche le fatture inerenti a prestazioni tipiche dell'avvocato, determinanti per l'inchiesta, devono essere versate agli atti nel modo già descritto. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciute dall'Alta Corte (v. sentenza 1B\_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S399: esso contiene centinaia di copie di note di onorario relative a presta-

zioni effettuate prima del 31 dicembre 1998, ma incassate posteriormente, nonché una mappetta contenente delle bozze di listati inerenti le suddette note. Il Tribunale federale ha affermato che il versamento agli atti della sola tabella riassuntiva degli incassi non permette di verificare con cognizione di causa i redditi effettivi degli indagati, di modo che tutti i documenti devono essere versati agli atti, di massima in forma non anonimizzata. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciute dall'Alta Corte (v. sentenza 1B\_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente i dati delle tabelle riassuntive inerenti prestazioni che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio. Le bozze dei listati sono invece restituite agli indagati.

S408: esso contiene il libro di cassa e svariate decine di pezze giustificative di esborsi contabilizzati durante il 2001. Il Tribunale federale, ricordato che il mero criterio quantitativo non è determinante, ritenuta la decadenza di massima del segreto professionale e considerato che l'interesse di tali documenti per l'inchiesta non è del tutto escluso e che spetta alla ricorrente esprimersi sull'ammissibilità o meno delle citate deduzioni, ha ritenuto che anche tali documenti devono essere versati agli atti. Agendo nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciute dall'Alta Corte, la scrivente autorità ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica della documentazione in oggetto. Per quanto attiene il libro di cassa ciò ha permesso di constatare come in esso figurino un numero rilevante di registrazioni per le quali gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell'avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto professionale tutelabile. L'interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. Per quanto concerne le pezze giustificative, esse si riferiscono ad esborsi che non hanno nessuna relazione con l'esercizio dell'attività sottoposta al segreto professionale. L'integralità della documentazione dell'incarto in oggetto è pertanto versata agli atti dell'inchiesta. Si rammenta che, ad ogni modo, l'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un'espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità.

S410/411: essi contengono centinaia di fotocopie di note di onorario incassate nel 2001. Il Tribunale federale ha ritenuto che, per i motivi già esposti, pure questi documenti, utili all'inchiesta, devono essere versati agli atti. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del pote-

re di apprezzamento riconosciute dall'Alta Corte (v. sentenza 1B\_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S414 e 417 (parziale): essi contengono estratti e avvisi di addebito e di accredito relativi ai conti 2 e 1 per il 2001 e l'estratto di un conto deposito. Il Tribunale federale ha ripreso le conclusioni espresse in merito agli incarti precedenti. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciute dall'Alta Corte (v. sentenza 1B\_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S419: esso contiene bilanci e conti economici per il 2001. Il Tribunale federale ribadisce che decisiva non è la questione di sapere se gli atti litigiosi contengano nomi che eventualmente devono essere anonimizzati se del caso con un lavoro considerevole. Anche questi documenti, utili all'inchiesta, devono essere versati agli atti. Agendo nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciute dall'Alta Corte, la scrivente autorità ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica della documentazione in oggetto. Ciò ha permesso di constatare come, nella stragrande maggioranza, essa sia costituita da listati molto voluminosi nei quali figurano tutte le operazioni relative alle diverse voci contabili e in cui gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell'avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto professionale tutelabile. L'interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. L'integrità della documentazione dell'incarto in oggetto è pertanto versata agli atti dell'inchiesta; spetterà poi all'AFC esaminare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Si rammenta che, ad ogni modo, l'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un'espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità.

S421: sotto "note portate a perdita" figurano due fatture per un totale di Fr. 1'472.35 concernenti prestazioni tipiche dell'avvocato. Nelle rubrica "note incassate 2002" l'incarto si compone di svariate centinaia di copie di note di onorario. Il Tribunale federale ha ripreso le conclusioni espresse in merito agli incarti precedenti e, ritenuta la manifesta utilità di questi documenti per

l'inchiesta, ne ha chiesto il versamento agli atti, di massima in forma non anonimizzata. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall'Alta Corte (v. sentenza 1B\_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

**Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. I seguenti incarti devono essere versati agli atti, in parte in forma anonimizzata, ai sensi del considerando 4: S10, S11, S12, S21 (parziale), S25, S27, S29, S94, S95, S399, S408, S410, S411, S414, S417 (parziale), S419, S421.
2. Le bozze dei listati contenute nell'incarto S399 sono restituite agli indagati.
3. L'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al punto 1 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali.
4. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.

Bellinzona, il 19 agosto 2009

In nome della I Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a:**

- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

**Informazione sui rimedi giuridici**

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).